



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la nota prot. 31203, in data 13/04/2022, della Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo, con la quale è stato trasmesso il verbale del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 11/04/2022;

CONSIDERATO CHE: scaleranno il porto di Venezia le navi da crociera MSC SINFONIA e MSC ARMONIA, rispettivamente i giorni 23 e 24 aprile 2022;

CONSIDERATO CHE: il giorno 23 aprile 2022, scalerà il porto di Venezia la nave militare USS SAN JACINTO, prevista partire il 26 aprile 2022;

RITENUTO: opportuno adottare misure prudenziali e precauzionali finalizzate a garantire il sicuro transito nei canali lagunari marittimi delle navi sopraccitate, nonché la loro permanenza all'ormeggio, anche al fine di prevenire situazioni di criticità per la pubblica incolumità;

VISTA: il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con propria Ordinanza n.175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii.;

VISTA: la propria Ordinanza n. 04/2010 del 27 gennaio 2010 e ss.mm./ii. con la quale vengono stabilite le distanze da mantenere per ragioni di Security dalle banchine delle port facility e dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia;

VISTA: la Legge n. 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTI: gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

ORDINA


Articolo 1 (Area di esclusione)

Nel canale di atterraggio alla bocca di porto di Malamocco e nei canali lagunari marittimi del porto di Venezia, attorno alle navi **MSC SINFONIA**, **MSC ARMONIA** e **USS SAN JACINTO**, per tutta la durata della sosta in porto, viene stabilita un'area di esclusione (*exclusion zone*), nella quale è vietato l'accesso a tutte le unità navali, come sotto specificato:

Per le navi in navigazione l'area di esclusione è definita e rappresentata graficamente come segue:

- 1500 metri dalla prua della nave;
- 1000 metri dalla poppa della nave;
- 40 metri dalle murate della nave.

EXCLUSION ZONE NAVE IN NAVIGAZIONE



Per le navi ormeggiate alle banchine portuali l'area di esclusione è definita come segue:

- 200 metri dalla prua della nave;
- 200 metri dalla poppa della nave;
- 40 metri dalle murate della nave.

Le unità in transito nei canali lagunari marittimi dovranno mantenere una distanza di sicurezza, comunque non inferiore a 50 metri, da tutte le unità navali dei concessionari impegnate nei relativi servizi a favore delle navi sopradette.

Articolo 2 (esenzioni)

Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia e di soccorso, dei servizi tecnico nautici, delle eventuali navi commerciali ormeggiate e/o destinate alle banchine portuali, nonché alle unità navali dei concessionari impegnate nei relativi servizi a favore delle navi sopradette.

Articolo 3 (disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

Arm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)